

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci .....	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	47
5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili .....	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	49
5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi .....	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	50
5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili .....	42
5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate « Ser.P.I.Co. » .....	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione .....	43
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	54

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	44
--	----

##### RISOLUZIONI:

7-00004 De Maria: Revisione dei meccanismi di determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali.	
7-00057 Paglia: Aggiornamento dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle pertinenze ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 15.05.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su proposta del Governo, e con il consenso del presentatore, l'interrogazione Paglia n. 5-00492, concernente il raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati, è rinviata ad altra seduta.

**5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci.**

Alessandro PAGANO (PdL) illustra la propria interrogazione, evidenziando come la recente revisione della disciplina sul credito al consumo abbia costituito l'occasione per evidenziare il positivo, storico ruolo svolto dai circa 26 enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, i quali svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti dei propri soci e che già disponevano dei requisiti richiesti dalla disciplina in materia.

In tale contesto rileva come l'elenco, pubblicato dalla Banca d'Italia il 10 maggio 2013, dei predetti enti e società cooperative, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo unico ban-

cario, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla stessa Banca d'Italia, contenga solo 11 dei suddetti 26 enti aventi diritto.

A tale proposito sottolinea come l'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del TUB, preveda unicamente tre condizioni per l'iscrizione nel predetto elenco: che gli enti e le società cooperative siano costituiti entro il 10 gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica; che essi fossero già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010; che si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

Sulla scorta di tali considerazioni l'atto di sindacato ispettivo chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto la Banca d'Italia a compiere tale scelta restrittiva e quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per ripristinare la corretta interpretazione della normativa in materia, rilevando la funzione sociale svolta da tali enti, i quali perseguono finalità particolarmente meritevoli.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (PdL), si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando come essa rispetti perfettamente la filosofia dell'intervento normativo disposto con il decreto legislativo n. 169 del 2012, il quale ha previsto l'abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi per gli enti e le società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.

Esprime, tuttavia, qualche perplessità in ordine al supplemento di istruttoria relativo alla verifica dei requisiti di tali organismi, ritenuto necessario dalla Banca d'Italia ai fini dell'inserimento nell'elenco di tutti gli enti già operanti in tale settore, sottolineando l'opportunità che il Governo vigili sull'effettiva integrazione nel mede-

simo elenco, una volta che saranno svolti gli approfondimenti richiamati nella risposta.

**5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili.**

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, ricordando che il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'anticipare al 2012 l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria (IMU), ha modificato numerosi aspetti dell'originale configurazione dell'imposta, come inizialmente concepita dal decreto legislativo sul federalismo municipale.

In tale contesto evidenzia come il fenomeno dell'abusivismo edilizio sia molto diffuso in alcune aree del Paese, e particolarmente nel Meridione, dove l'intero patrimonio immobiliare di alcuni Paesi risulta sconosciute all'Agenzia del territorio, ora incorporata nell'Agenzia delle entrate, cui spetta il compito di monitoraggio e il raffronto delle dichiarazioni catastali. Sottolinea quindi come l'ultima edizione del rapporto annuale « Mare Monstrum » di Lega Ambiente, recante una speciale classifica di tutte le irregolarità e gli illeciti commessi ogni anno lungo le coste italiane, certifichi che ai primi posti degli « ecomostri » vi sia anche il villaggio di Torre Mileto situato a Lesina, in provincia di Foggia, le cui vicende sono state evidenziate anche da un recente servizio televisivo.

In tale contesto, che considera paradigmatico di una problematica diffusa, l'interrogazione chiede al Governo se non ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti per sanare, sotto il profilo tributario, l'attuale situazione relativa al predetto villaggio di Torre Mileto, potenziando altresì, più in generale, i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle entrate per incentivare il monitoraggio dell'iscrizione in catasto dei fabbricati, allo scopo di assicurare un maggior gettito e favorire in tal modo un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Evidenzia inoltre, a parziale integrazione della risposta, come l'esenzione dell'IMU sulla prima casa costituisca un impegno assunto dal Presidente del Consiglio già nel dibattito sulle linee programmatiche del Governo, sottolineando inoltre come sia attualmente allo studio dell'Esecutivo anche una misura relativa alla modifica della disciplina dell'IMU sui beni strumentali. Ritiene quindi che sui temi sollevati dall'interrogazione, e su quelli relativi all'imposizione immobiliare, vi saranno sicuramente ulteriori occasioni di confronto e di discussione in Commissione.

Filippo BUSIN (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, cogliendo l'occasione per evidenziare come sul tema di monitoraggio dei fabbricati non dichiarati sussista, da una parte, l'interesse dello Stato ad assicurare il maggiore gettito possibile e, dall'altra, la competenza comunale per quanto riguarda i profili di governo del territorio e di contrasto dell'abusivismo edilizio. Rilevando inoltre come, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia, sussista una certa confusione in merito all'attribuzione allo Stato ed alle amministrazioni comunali di quote dell'IMU, in quanto, mentre spetta ai comuni il gettito relativo alla generalità degli immobili, è attribuito allo Stato il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo.

Auspica quindi che il Governo tenga conto di tali aspetti nel quadro della prossima rivisitazione del quadro normativo sulla tassazione immobiliare.

**5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi.**

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto, evidenziando come la lettura della risposta renda evidente che nel settore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, le quali svolgono un ruolo relevantissimo nell'ambito della prestazione dei servizi sociali di base, si registri purtroppo una confusione enorme, in quanto, alla luce della disciplina IVA vigente, sussiste un doppio regime di aliquote, in ragione delle caratteristiche soggettive degli operatori e della natura dei contratti in essere.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se ravveda l'opportunità di svolgere una riflessione al riguardo, chiedendo un approfondimento sul versante della normativa comunitaria in materia. Solleva, a tale proposito, forti dubbi sulla circostanza che negli altri Paesi europei i servizi di assistenza e sicurezza sociale resi dalle cooperative siano assoggettati all'aliquota IVA ordinaria, chiedendo all'Esecutivo di fornire, ove in suo possesso, i dati relativi alla Germania e alla Francia, al fine di poter realizzare uno studio comparato in materia.

Auspica quindi che possa essere avviato, in un rapporto di collaborazione con il Governo, un confronto sui temi oggetto dell'interrogazione, proponendo di applicare l'aliquota ridotta per tutti gli operatori, almeno per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013, al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i soggetti coinvolti, e dichiarandosi disponibile a sostenere, anche attraverso uno specifico atto di indirizzo, l'azione che l'Esecutivo deve svolgere per evitare gli ostacoli che potrebbero essere frapposti a livello comunitario rispetto a tale azione di omogeneizzazione del regime IVA.

**5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.**

Il Viceministro Luigi CASERO chiede ai presentatori dell'interrogazione di rinviarne lo svolgimento alla prossima setti-

mana, al fine di consentire al Governo di poter meglio specificare gli elementi di informazione relativi ai 545 miliardi di euro di ruoli tributari non ancora riscossi, fornendo anche i dati, oggi non disponibili, circa la dinamica in base alla quale i predetti ruoli si sono formati nel corso gli anni.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro, al fine di ottenere dal Governo una risposta più completa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte quindi che l'interrogazione n. 5-00491 sarà svolta in altra seduta.

**5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate « Ser.P.I.Co. ».**

Girolamo PISANO (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, in base alla normativa vigente, il servizio informatico utilizzato dall'Agenzia delle entrate, noto come « Ser.P.I.Co. », acronimo di « servizi per i contribuenti », provvederà ad incrociare ed analizzare i dati inseriti nelle banche dati dell'erario, del catasto, del demanio, della motorizzazione civile, dell'INPS, dell'INAIL, delle dogane, nonché dei conti correnti bancari intestati a persone fisiche e giuridiche.

In tale contesto evidenzia come in diversi articoli giornalistici sia stata condotta un'analisi delle possibilità e del ruolo che questi dati hanno per l'Agenzia dell'entrate e per la Guardia di finanza, rilevando come, secondo « *L'Espresso* », il sistema Ser.P.I.Co., con la sola imputazione del codice fiscale, sarebbe in grado di riportare informazioni dettagliate contenenti il reddito dichiarato, il patrimonio immobiliare, le bollette delle utenze domestiche, le autovetture e i motocicli custoditi in garage, le polizze assicurative, le eventuali iscrizioni a palestre e centri sportivi e le spese sopra i 3.000 euro.

Evidenzia, inoltre, come la medesima testata giornalista abbia attribuito a tale

sistema la capacità di fare segnalazioni automatiche, basandosi su alcuni parametri, tra i quali il discostamento tra il reddito dichiarato e quello desumibile dai comportamenti di spesa per analizzare presuntivamente i consumi, rilevando a tale proposito come, lo scorso novembre, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, Belfera, abbia segnalato l'incompatibilità tra il tenore di vita e quanto viene dichiarato da 4,3 milioni di famiglie.

Nel sottolineare quindi come il sistema Ser.P.I.Co. possa costituire uno strumento molto utile per analizzare e contrastare, attraverso adeguate strategie legislative, il fenomeno dell'evasione fiscale, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo in cosa consista, in dettaglio, tale sistema, quali parametri recepisca come *input* per l'elaborazione e la segnalazione dei casi di incongruenza, e quali siano i dati che produce, nella sua attuale configurazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Girolamo PISANO (M5S), prendendo atto della risposta, stigmatizza una certa discrasia tra quanto affermato dal Viceministro e le dichiarazioni pubbliche del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale ha fatto riferimento alla possibilità di utilizzare meccanismi di analisi automatica per far emergere, anche attraverso lo strumento della presunzione, fenomeni di evasione ed incongruenze tra il tenore di vita dei contribuenti ed i redditi dichiarati.

Ritiene quindi opportuno approfondire tale tema.

**5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione.**

Pasquale MAIETTA (Fdi) illustra la propria interrogazione, rilevando come, in base ai dati diffusi dalla Consulta nazio-

nale dei centri d'assistenza fiscale, siano oltre 400.000 i contribuenti che, avendo perso il lavoro, e non godendo né di trattamento pensionistico, né dell'indennità di disoccupazione, dovranno presentare il modello Unico e, quindi, saranno costretti ad attendere almeno due anni per ricevere i rimborsi fiscali loro spettanti.

In tale contesto considera ingiusto e mortificante che persone, le quali già versano in una situazione di evidente difficoltà economica, siano ulteriormente penalizzate, in quanto esse, anziché ricevere il rimborso dei propri crediti tributari a luglio, come accade per qualsiasi contribuente che possa presentare il modello 730, dovranno attendere oltre due anni per ottenere tali rimborsi, derivanti, ad esempio, dagli interessi passivi sui mutui o dalle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia o, ancora, dalle spese per l'istruzione dei figli o per cure mediche.

L'interrogazione chiede quindi se il Governo non ritenga di assumere un'iniziativa urgente per modificare la vigente normativa in tema di rimborsi fiscali, onde tutelare tali tipologie di contribuenti.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Evidenza inoltre, ad integrazione della risposta, come l'esigenza di un intervento legislativo sia ulteriormente rafforzato dalla circostanza che il problema evidenziato dall'atto di sindacato ispettivo risulta aggravato dall'attuale crisi economica, la quale ha determinato la chiusura di molte aziende, che pertanto non potranno più svolgere la funzione di sostituto di imposta nei confronti dei loro ex dipendenti. Sottolinea, peraltro, come sia in corso di predisposizione una soluzione tecnica, la quale potrà essere realizzata sia attraverso iniziative di origine parlamentare, sia attraverso interventi del Governo, che comunque si impegna ad affrontare tale tematica.



Pasquale MAIETTA (FdI) si dichiara soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.**

**C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, anche alla luce di quanto emerso dalle precedenti sedute di esame dei provvedimenti, propone di costituire un Comitato ristretto, ai fini della definizione del testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Daniele CAPEZZONE *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Avverte, quindi, che la prima riunione del Comitato ristretto avrà luogo nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 3 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**7-00004 De Maria: Revisione dei meccanismi di determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze destinate ad attività commerciali.**

**7-00057 Paglia: Aggiornamento dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle pertinenze.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le risoluzioni in oggetto saranno discusse congiuntamente, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Andrea DE MARIA (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la problematica relativa ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, evidenziando come l'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, abbia modificando parzialmente la precedente normativa in materia.

In tale contesto evidenzia come l'attuazione della predetta disposizione abbia determinato l'insorgere di talune problematiche, connesse, tra l'altro, all'esatta individuazione delle cosiddette «pertinenze commerciali», ai sensi della citata legge n. 296 del 2006, in quanto i criteri introdotti prevedono l'applicazione dei valori medi indicati dall'Osservatorio del

mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio per la zona di riferimento, commisurati alla superficie complessiva delle pertinenze demaniali marittime, qualora adibite ad attività commerciali, terziario-direzionali o di produzione di beni e di servizi.

Sottolinea, in particolare, come l'applicazione del nuovo meccanismo di calcolo abbia creato numerosi contenziosi, abbia fatto emergere differenze di trattamento, e generato una situazione di incertezza degli operatori del settore, lamentata dalle associazioni di categoria, rilevando a tale riguardo come siano circa 250 le imprese familiari operanti nel settore balneare che versano in una situazione drammatica, legata agli aumenti dei predetti canoni.

In questo contesto la risoluzione impegna il Governo ad individuare opportune misure che consentano di giungere alla revisione dell'imposizione a carico delle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, superando l'attuale riferimento ai coefficienti dell'Osservatorio del mercato immobiliare, azzerando il contenzioso scaturito dall'applicazione della richiamata normativa e valutando la possibilità di consentire alle imprese interessate di recuperare le somme già versate all'erario, qualora esse eccedano gli importi che saranno determinati in base ai nuovi criteri che saranno eventualmente adottati.

Auspica quindi che l'atto di indirizzo possa costituire un utile contributo alla soluzione della questione, anche con il contributo di tutti i gruppi presenti in Commissione, richiamando la positiva scelta del Governo di costituire un gruppo di lavoro in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria risoluzione, la quale è stata presentata successivamente alla presentazione della risoluzione n. 7-00004 De Maria, non condividendo i contenuti di tale atto di indirizzo e nella prospettiva di dare una soluzione equilibrata alle problematiche in materia di canoni di concessione dei beni

del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

A tale riguardo, sottolinea come tali beni appartengano al patrimonio dello Stato e come non sia giustificabile che lo Stato stesso rilasci concessioni per l'utilizzo di tali beni in base a criteri diversi da quelli che verrebbero seguiti da un imprenditore privato, atteso che su di essi vengono svolte attività commerciali, ad esempio di carattere alberghiero, spesso molto remunerative. In tale contesto, le previsioni della legge n. 296 del 2006, che ha modificato i criteri di determinazione dei predetti canoni, risultano pienamente condivisibili, così come appare congruente il riferimento ai valori definiti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ricordando, a tale ultimo proposito, come i predetti valori siano stati considerati utili ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta municipale propria.

In tale contesto la risoluzione a sua firma propone due soluzioni: da un lato, si propone di aggiornare i canoni di concessione che siano già stati stabiliti nel 2007 in base ai valori del predetto Osservatorio, sulla base degli attuali valori di mercato che, peraltro, potrebbero in alcuni casi risultare anche inferiori rispetto a quelli inizialmente considerati.

Da un altro lato, la risoluzione contempla la possibilità di prevedere, per i soggetti concessionari che ritenessero le condizioni di concessione non più profittevoli, di recedere da tale rapporto, riconoscendo loro un equo indennizzo a carico dello Stato.

Si dichiara comunque disponibile a ritirare l'atto di indirizzo, qualora i presentatori della risoluzione n. 7-00004 ritenessero a loro volta di ritirare il loro atto di indirizzo.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il Movimento 5 Stelle avesse inizialmente valutato l'ipotesi di presentare, a sua volta, una propria risoluzione sulla materia dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, rinunciando successivamente a tale

ipotesi, in vista di un complessivo intervento legislativo in merito.

A tale proposito il suo gruppo ritiene che il demanio marittimo costituisca un bene comune della collettività, da gestire secondo principi di correttezza che assicurino la piena fruibilità di tale patrimonio. In questo contesto auspica quindi il ritiro di entrambe le risoluzioni, rilevando, in particolare, come la risoluzione n. 7-00004 non sia, a suo giudizio, condivisibile, in quanto appare volta a tutelare prioritariamente solo una parte dei concessionari, alcuni dei quali corrispondono canoni troppo bassi.

Considera invece necessario avviare un dibattito approfondito in Commissione, che consenta di definire, secondo un approccio il più possibile condiviso, una normativa quadro sulla gestione del demanio marittimo. Ricorda, infatti, che la normativa attualmente vigente in materia costituisce il risultato di interventi normativi spesso frammentari, legati anche al fatto che sulla disciplina nazionale sono state avviate due procedure di infrazione comunitarie, che il precedente Governo ha tentato di risolvere prorogando la durata delle concessioni in essere, dapprima al 2015 e, successivamente, al 2020, in un'ottica che non appare del tutto condivisibile.

Tale disciplina quadro dovrà innanzitutto garantire il diritto di fruire dei beni demaniali, stabilendo inoltre un meccanismo equo e condiviso per la determinazione dei relativi canoni, previo censi-

mento dei beni e delle concessioni in essere, coinvolgendo inoltre in tale processo tutti gli enti interessati.

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia come la tematica oggetto degli atti di indirizzo in discussione sia all'attenzione del Sottosegretario Baretta, il quale sta costituendo un tavolo di lavoro con le categorie interessate, al fine di individuare una soluzione a tale problematica.

In questo contesto considera opportuno rinviare il seguito della discussione, al fine di poter acquisire il frutto del lavoro che il Governo sta compiendo in questo campo.

Andrea DE MARIA (PD) condivide l'opportunità di approfondire la tematica, mantenendo tuttavia all'ordine del giorno della Commissione entrambe le risoluzioni, ed avviando in merito un confronto collaborativo con il Governo che consenta di giungere a soluzioni il più possibile condivise.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.



## ALLEGATO 1

**5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Pagano, nel far riferimento all'abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia degli enti e delle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, disposta dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169, chiede iniziative per ripristinare, secondo la corretta interpretazione, l'iscrizione dei soggetti non inseriti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012, nel dettare la nuova disciplina dell'intermediazione finanziaria non bancaria, di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario, ha riservato lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico a intermediari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Nell'ambito del complessivo riordino del settore, la legge preserva inalterata l'operatività di alcune categorie di soggetti, comunque attivi nella concessione di finanziamenti, in considerazione del carattere marginale degli stessi e delle finalità essenzialmente mutualistiche dell'attività svolta.

Tra questi, vi sono gli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione pubblica

entro il 1 gennaio 1993 e iscritti nell'elenco generale *ex* articolo 106 Testo Unico Bancario, che ai sensi del novellato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario possono proseguire la propria attività senza obblighi di iscrizione nel costituendo albo degli intermediari finanziari, «ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995».

Le principali condizioni dettate dal decreto ministeriale attengono al vincolo di operare solo nei confronti dei soci, a loro volta circoscritti a dipendenti e pensionati delle relative Pubbliche Amministrazioni, con l'obbligo per queste ultime di nominare un proprio rappresentante negli organi di amministrazione e di controllo. Tali condizioni devono risultare dallo statuto di ciascun ente.

Le modalità e i termini per la presentazione all'allora Ufficio Italiano dei Cambi dell'istanza di iscrizione nell'elenco generale sono state previste con successivo decreto ministeriale 11 dicembre 1995.

Ferma restando l'impossibilità di costituire nuovi intermediari della specie, l'operatività di tali soggetti deve comunque continuare a svolgersi nel rispetto dei limiti individuati nelle normative di riferimento, che prevedono tra l'altro un regime specifico derogatorio dell'articolo 11 del Testo Unico Bancario in materia di raccolta del risparmio, circoscritta in sostanza all'ambito del sodalizio.

In proposito, occorre precisare che non era richiesto di dare un'evidenza pubblica

del novero di tali soggetti, indistintamente inclusi nell'elenco generale, in assenza di una sezione separata o altra forma di individuazione rispetto agli altri intermediari iscritti.

All'epoca della confluenza dell'Ufficio Italiano Cambi nella Banca d'Italia si contavano nell'elenco generale n. 23 Organismi che avevano a suo tempo espresso la volontà di vedersi riconosciuto il descritto *status* giuridico.

Dopo l'emanazione del decreto legislativo 169 del 2012, n. 3 intermediari iscritti nell'elenco generale hanno chiesto di essere inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni, pur non avendolo richiesto all'epoca dell'emanazione delle norme del 1995, sostenendo di disporre *ab origine* i requisiti che tali norme stabilivano. In particolare, in base alla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 169 del 2012 « sono ricompresi [tra i soggetti che non dovranno iscriversi nel nuovo albo degli intermediari finanziari] anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, si sono iscritte all'articolo 106, TUB vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie ».

Dovendo procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che rispondono alle

condizioni del citato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia ha avviato nei mesi scorsi le dovute verifiche relativamente alla formulazione vigente dello statuto di ciascuno dei soggetti in questione. Peraltro, è risultato che gli statuti esaminati dall'UIC in fase di iscrizione nell'elenco generale sono stati successivamente modificati, a volte senza comunicarlo, in mancanza di obblighi espressi in tal senso, all'Autorità di controllo.

A seguito di tali accertamenti preliminari, la Banca d'Italia ha riscontrato per 11 enti la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, pertanto, sono stati inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni pubblicata dalla Banca d'Italia il 10 maggio 2013 sulla base delle informazioni disponibili.

Nel caso dei rimanenti intermediari, avendo i medesimi avanzato istanza di inclusione tra gli Organismi delle pubbliche amministrazioni solo di recente e presentando taluni disallineamenti delle clausole statutarie rispetto al dettato del citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, la Banca d'Italia ha ritenuto di proseguire gli approfondimenti, interessando gli uffici competenti al fine di acquisirne il parere.

Non appena conclusi tali approfondimenti, la lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni verrà integrata direttamente ovvero si procederà a interessare i soggetti che non dovessero risultare in possesso delle condizioni richieste.

## ALLEGATO 2

**5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti per sanare, sotto il profilo tributario, l'attuale situazione relativa al villaggio di Torre Mileto a Lesina (Foggia), potenziando altresì i mezzi e gli strumenti in gestione all'Agenzia delle entrate per incentivare il monitoraggio dei fabbricati catastali, allo scopo di assicurare un maggior gettito e di favorire in tal modo un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto segue. Preliminarmente va posto in risalto che, come è noto, le fattispecie della regolarizzazione ai fini urbanistici e di quella ai fini catastali, seppur correlate, sono disciplinate da distinte ed autonome disposizioni normative.

Per quanto concerne la regolarizzazione di situazioni di mancato aggiornamento catastale, la normativa vigente prevede, in particolare, due possibilità:

a) quella di cui al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'intervento degli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate nei casi di mancata ottemperanza dei soggetti alla richiesta di aggiornamento avanzata dai comuni;

b) in alternativa, l'iniziativa *ex officio* dei medesimi Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 277 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto al potenziamento dei mezzi e strumenti dell'Agenzia ai fini del monitoraggio dei fabbricati non dichiarati, si rileva come l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in particolare al comma 12, preveda già in capo all'Agenzia delle entrate un monitoraggio costante del territorio finalizzato all'individuazione, in collaborazione con i Comuni, di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al catasto.

Vale la pena rammentare, altresì, la disciplina di riforma della materia catastale contenuta nei disegni di legge relativi alla riforma del sistema fiscale, il cui esame è iniziato presso la Camera dei deputati.

Si evidenzia, altresì, che, più in generale, gli auspici dell'onorevole interrogante circa un abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili formeranno oggetto della massima attenzione nel contesto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare correlata alla sospensione del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica, così come disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

## ALLEGATO 3

**5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa volta ad uniformare la disciplina fiscale ai fini IVA, cui sono assoggettabili le prestazioni sociali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati, recentemente modificata dall'articolo 1, commi 488-490, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ».

In particolare, l'Onorevole interrogante chiede che venga mantenuta l'aliquota IVA ridotta per tutti gli operatori con riferimento alle prestazioni oggetto di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il citato articolo 1, comma 488, della legge n. 228 del 2012 ha disposto l'abrogazione del n. 41-*bis*, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle « prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

Il medesimo comma ha disposto, altresì, l'introduzione del n. 127-*undecies* nella parte III della medesima Tabella, ai sensi del quale sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento « le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

Il comma n. 489 ha previsto, poi, la soppressione del primo e del secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in via interpretativa estendeva l'aliquota agevolata del 4 per cento, contenuta nel citato numero 41-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-*bis*), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (ONLUS di diritto), di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia di beneficiare del regime fiscale più favorevole.

Il comma 490 ha stabilito, infine, che le disposizioni dei commi 488 e 489 « si applicano alle operazioni effettuate stilla

base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 ». L'Agenzia delle entrate ha espressamente precisato nella Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, (cap. IV, § 4) che, in base alle nuove disposizioni, il regime IVA delle prestazioni socio assistenziali rese dalle cooperative deve così declinarsi:

regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;

aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.

La questione sollevata con il documento di sindacato ispettivo riguarda la decorrenza del nuovo regime.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che, come chiarito nella predetta circolare occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei beneficiari. Infatti, il citato comma 490 dispone che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento.

Con riguardo ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, troverà applicazione il nuovo regime. L'abrogazione del n. 41-*bis*) della Tab. A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese diretta-

mente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali – ONLUS e per le cooperative – ONLUS, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento ».

A parere dell'Amministrazione finanziaria, tale disposizione non contrasta con quanto stabilito dal successivo comma 490 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che « le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 ».

In particolare, considerato che l'abrogato articolo 41-*bis*) della Tabella A, parte II, prevedeva espressamente sia le operazioni rese direttamente che quelle rese sulla base di contratti di appalto e convenzione, il richiamo contenuto nel corpo del comma 490 solo alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto e convenzione esplicita la volontà del legislatore di rinviare la decorrenza delle nuove disposizioni solo per queste ultime prestazioni.

E tale puntuale rinvio è stato ritenuto funzionale al fine di non incidere sui bilanci degli enti locali che, per l'anno in corso, avevano già affidato alle cooperative le prestazioni socio assistenziali stipulando contratti di appalto (o, comunque, preventivamente di stipularli) sulla base della previgente normativa.

Giova in questa sede ricordare che la modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, in quanto era stato emesso nei confronti dell'Italia un progetto pilota (progetto pilota 3328/12/TAXU) con cui la Commissione europea chiedeva informazioni in merito all'IVA super ridotta prevista per i servizi socio assistenziali prestati dalle cooperative.

L'Agenzia, alla luce delle osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, riferisce di aver, comunque, avviato ulteriori approfondimenti tecnici volti a verificare la possibilità di una diversa soluzione interpretativa della disposizione in esame



che sia, comunque, compatibile con i rilievi mossi dagli Organi comunitari.

In relazione alla novella normativa in argomento il Dipartimento delle Finanze ha stimato effettivi positivi di gettito pari a circa 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Pertanto, la previsione di una decorrenza diversa dal 1° gennaio 2013, per l'applicazione delle nuove disposizioni alle prestazioni rese dalle cooperative sociali direttamente a privati dovrebbe tener conto dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

## ALLEGATO 4

**5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate «Ser.P.I.Co.».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere in base a quali modalità il servizio «Ser.P.I.Co» provvederà ad incrociare i dati dei contribuenti interessati dall'applicazione nonché della eventuale segnalazione automatica delle incongruenze.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.

Il sistema Ser.P.I.Co indicato dagli Onorevoli interroganti è una applicazione di sola lettura, che non effettua incroci di dati né prevede funzioni di analisi degli stessi.

Il servizio informatico in parola, infatti, permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria e non dispone di alcuna funzionalità relativa a segnalazioni automatiche.

L'Agenzia rappresenta, inoltre, che, tra i dati consultabili tramite l'applicativo Ser.P.I.Co, non vi sono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari; più precisamente, non rientrano nel servizio di consultazione i dati su tipologia e durata del rapporto finanziario ma soprattutto non è prevista

alcuna visibilità delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei conti correnti o rapporti similari.

Come più volte illustrato dal Direttore dell'Agenzia nel corso di diverse audizioni parlamentari, tra cui si può annoverare l'audizione del 31 ottobre 2012 presso la Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, i dati che confluiscono nell'Anagrafe tributaria in forza di legge vengono altresì utilizzati per la costruzione di applicativi *ad hoc* che consentono l'analisi e la selezione di posizioni a rischio di evasione.

In particolare il nuovo strumento di Accertamento sintetico, cosiddetto «reddiometro», introdotto con il decreto ministeriale 24 dicembre 2012 valorizza adeguatamente il vasto patrimonio informativo già a disposizione dell'Agenzia ed in corso di ulteriore implementazione con i dati provenienti dallo «spesometro».

Ciò permetterà di ancorare il contraddittorio in ordine all'accertamento del reddito imponibile su dati certi e situazioni di fatto oggettive, quantificate direttamente, ovvero attraverso le valorizzazioni ISTAT, riducendo al minimo la valenza delle presunzioni.

## ALLEGATO 5

**5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa urgente per consentire, a quei cittadini che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e si trovano ad affrontare le difficoltà legate alla perdita del posto di lavoro o del beneficio dell'ammortizzatore sociale, di ottenere i rimborsi fiscali loro spettanti in tempi brevi.

La problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti è già stata oggetto del *question time* presentato dagli Onorevoli Causi e Lavagno, svolti nella seduta del 26 giugno 2013.

Al riguardo, come evidenziato in quella sede, l'Agenzia delle entrate evidenzia che per evitare ulteriori difficoltà ai soggetti che, nell'attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, si potrebbe prevedere per i soli contribuenti il cui esito della liquidazione risulta a credito, che i CAF e i professionisti abilitati trasmettano all'Agenzia delle entrate,

secondo le attuali procedure, l'importo da rimborsare e le coordinate bancarie su cui accreditare le somme.

In questo modo sarebbe possibile procedere alla restituzione delle somme spettanti in tempi brevi, agevolando quei soggetti che già versano in situazioni di evidente difficoltà economica, tenuto conto che gli intermediari citati sono tenuti ad apporre sui modelli 730 il visto di asseverazione.

Considerato che per l'anno d'imposta 2012 la campagna dichiarativa dei modelli 730 è già terminata (il termine di scadenza era, infatti, previsto per lo scorso 31 maggio e prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2013, al 10 giugno 2013) ed è attualmente in corso la presentazione del modello Unico Persone Fisiche, nel caso in cui si concretizzasse l'ipotesi auspicata dall'Onorevole interrogante, bisognerebbe prevedere la proroga del termine di presentazione dei modelli 730, limitatamente ai soggetti con esito di liquidazione a credito.

Tutto ciò, ovviamente, necessita di una apposita modifica normativa.